

Regolamento sulla previdenza

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione di previdenza simply3a (di seguito denominata «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente regolamento sulla previdenza:

Art. 1 Scopo

1. La Fondazione gestisce la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) ai sensi dell'art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle relative ordinanze esecutive. La sua attività si estende all'intero territorio svizzero.
2. La Fondazione può offrire una copertura assicurativa per i rischi di invalidità e morte intermediando contratti assicurativi a tal fine.
3. Il presente regolamento sulla previdenza disciplina i diritti e i doveri dell'intestatario della previdenza (di seguito denominato «intestatario della previdenza») e degli aventi diritto nei confronti della Fondazione.

Art. 2 Accordo di previdenza

1. La Fondazione stipula con l'intestatario della previdenza un accordo di previdenza in cui vengono definiti i dettagli del rapporto previdenziale. Il rapporto previdenziale inizia con la stipula di tale accordo di previdenza e termina con il suo scioglimento.
2. La decisione relativa alla stipula dell'accordo di previdenza spetta all'amministrazione. Il Consiglio di Fondazione emana le corrispondenti direttive.

Art. 3 Apertura delle relazioni di conto e deposito

1. L'intestatario della previdenza ha la possibilità di scegliere tra una soluzione di conto e/o una soluzione in titoli.
2. Per ogni intestatario della previdenza la Fondazione apre e gestisce un conto/deposito di previdenza a nome di tale intestatario presso una banca sottoposta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (di seguito denominata «banca di deposito»).

Art. 4 Contributi

1. L'intestatario della previdenza può definire liberamente l'ammontare e il momento dei versamenti soggetti ad agevolazione fiscale sul proprio conto di previdenza fino al massimo dell'importo annuo soggetto ad agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 7 comma 1 OPP 3 unitamente all'art. 8 comma 1 LPP. I contributi devono pervenire entro il termine ultimo di versamento dell'anno civile ridefinito ogni anno dalla Fondazione, in modo che possano essere accreditati nello stesso anno sul conto di previdenza. Si esclude qualsiasi accredito retroattivo di contributi pervenuti dopo tale termine di versamento.

2. L'intestatario della previdenza risponde nei confronti della Fondazione almeno per i contributi di un'eventuale assicurazione sui rischi. La Fondazione è autorizzata ad addebitare i premi di rischio sul conto di previdenza intestato all'intestatario della previdenza. Se l' avere è investito in titoli, la Fondazione può a tal fine vendere titoli nella misura necessaria.
3. Se l'attività lucrativa viene continuata, i contributi possono essere pagati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Nell'ultimo anno è ancora possibile versare l'intero contributo.

Art. 5 Conto di previdenza

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un conto di previdenza.
2. Sul conto di previdenza vengono accreditati tra l'altro:
 - a. averi previdenziali trasferiti da istituti del pilastro 3a;
 - b. contributi nell'ambito dell'importo massimo previsto dalla legge;
 - c. interessi e redditi da titoli.
3. Sul conto di previdenza vengono addebitati tra l'altro:
 - a. trasferimenti dell' avere previdenziale ad altri istituti del pilastro 3a e a scopo di riscatto in un istituto di previdenza;
 - b. prelievi dell'intestatario della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge;
 - c. costi conformemente al regolamento sui costi e all'accordo di previdenza;
 - d. eventuali premi di rischio.

Art. 6 Remunerazione del conto di previdenza

1. Il tasso d'interesse del conto di previdenza viene stabilito dal Consiglio di Fondazione per prodotto e fornitore del prodotto e continuamente adeguato alle condizioni di mercato. Il tasso d'interesse in vigore è consultabile sul sito web della Fondazione o sul rispettivo portale clienti (se disponibile).
2. L'interesse viene accreditato alla fine di ogni anno solare.
3. Se durante l'anno l'intestatario della previdenza recede dalla Fondazione, l'interesse viene calcolato pro rata temporis alla data valuta dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 7 Deposito di previdenza

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un deposito di previdenza. L'intestatario può conferire alla Fondazione l'ordine di investire in titoli una parte del saldo o l'intero saldo del proprio avere previdenziale.
2. La Fondazione acquisisce gli investimenti unicamente per conto dell'intestatario della previdenza. Nell'ambito dell'investimento patrimoniale degli averi previdenziali in titoli non sussiste né un diritto a un tasso d'interesse minimo né un diritto al mantenimento del valore capitalizzato. Il rischio d'investimento è esclusivamente a carico dell'intestatario della previdenza.
3. L'intestatario della previdenza può impartire in qualsiasi momento ordini di acquisto e vendita alla Fondazione nel rispetto del seguente punto 4. I tempi di elaborazione degli ordini dipendono dalla regolamentazione dei giorni festivi del cantone sede della Fondazione, della banca di deposito e dei giorni/orari di negoziazione della rispettiva piazza borsistica. Le esecuzioni avvengono sempre al meglio possibile.
4. Gli ordini di acquisto e di vendita vengono eseguiti almeno una volta a settimana. Per il periodo compreso tra la ricezione di un pagamento e l'investimento può essere stabilito un tasso d'interesse diverso dalla soluzione di conto. Per poter investire, i versamenti devono essere accreditati almeno tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento data valuta sul conto/deposito dell'intestatario della previdenza ed essere contabilizzati tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento. La Fondazione non risponde di eventuali ritardi nell'investimento o nel disinvestimento, salvo in caso di negligenza grave.
5. Se l'intestatario della previdenza ha scelto nell'accordo di previdenza una strategia di investimento, spetta alla Fondazione attuarla con investimenti conformi alla OPP 2.
6. I costi addebitati al conto/deposito di previdenza si basano sul regolamento sui costi e sull'accordo di previdenza.
7. Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dalla rispettiva direzione del fondo nel giorno determinante per la valutazione, dedotti eventuali costi conformemente al regolamento sui costi o all'accordo di previdenza.
8. Se il saldo del conto di previdenza non è sufficiente a coprire gli eventuali costi, la Fondazione può vendere titoli nella misura necessaria e procedere a un addebito corrispondente sul conto di previdenza.

Art. 8 Obbligo di informazione

1. Dopo l'apertura del conto o deposito di previdenza l'intestatario della previdenza riceve una conferma dalla Fondazione.
2. All'inizio dell'anno l'intestatario della previdenza riceve dalla Fondazione una certificazione relativa al saldo del conto di previdenza e/o dei valori depositati al 31 dicembre nonché ai contributi versati nell'anno civile conclusosi.
3. L'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare alla Fondazione eventuali variazioni delle informazioni fornite alla Fondazione, quali indirizzo, nome e stato civile. Se l'intestatario della previdenza è coniugato o vive in un'unione domestica registrata, deve comunicare alla Fondazione anche la data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da dati insufficienti, forniti in ritardo o inesatti relativi a indirizzo e generalità.
4. Le comunicazioni agli intestatari della previdenza si considerano validamente recapitate se spedite all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione oppure se sono disponibili sul rispettivo portale clienti (se disponibile).
5. Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere trasmessa direttamente alla Fondazione o all'ufficio indicato nel portale clienti (se disponibile).
6. Qualora il contatto con l'intestatario della previdenza si interrompa e ogni tentativo della Fondazione o dei familiari di contattarlo resti infruttuoso, il relativo avere previdenziale cade in prescrizione 10 anni dopo il previsto raggiungimento del 70° anno di età da parte di detto intestatario della previdenza.

Art. 9 Ordine dei beneficiari

1. In caso di vita, il beneficiario corrisponde all'intestatario della previdenza.
2. Dopo il suo decesso, risultano beneficiari le seguenti persone nel seguente ordine:
 - a. il/la coniuge ovvero il/la convivente registrato/a superstite; in sua mancanza
 - b. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui mantenimento l'intestatario della previdenza ha provveduto in maniera sostanziale, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; in loro mancanza
 - c. i genitori; in loro mancanza
 - d. i fratelli, in loro mancanza
 - e. i restanti eredi.
3. L'intestatario della previdenza può designare uno o più soggetti tra i beneficiari di cui al punto 2 lettera b. precedente e specificarne i diritti.

4. Inoltre l'intestatario della previdenza può modificare l'ordine dei beneficiari secondo il punto 2 lettera da c. ad e. precedente e specificarne i diritti.
5. Ove siano stati nominati dei beneficiari per il caso di morte, e il loro ordine debba essere modificato oppure occorra specificare i rispettivi diritti, viene richiesto l'impiego del modulo messo a disposizione dalla Fondazione. Precisazioni e/o modifiche indicate per iscritto nel modulo e debitamente firmate saranno prese in considerazione al momento della ripartizione solo se tali informazioni sono state notificate alla Fondazione quando l'intestatario della previdenza era in vita.
6. Qualora l'intestatario della previdenza non precisi i diritti spettanti ai beneficiari, la Fondazione ripartirà l'aveve in parti uguali tra i soggetti interessati, ove vi siano più beneficiari per uno stesso gruppo.
7. Se la Fondazione non ha ricevuto comunicazione da parte dell'intestatario della previdenza in merito all'esistenza di un partner, essa presuppone la non esistenza di tale soggetto. Tra gli obblighi in capo alla Fondazione non è annoverata la ricerca attiva del partner dell'intestatario. Lo stesso dicasi per le persone fisiche che siano state mantenute in larga misura dall'intestatario della previdenza, nonché per i soggetti a cui l'intestatario provvedeva a corrispondere il mantenimento per un figlio in comune.
8. I beneficiari o le persone che, dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, fanno valere un diritto nei confronti della Fondazione, devono fornire a quest'ultima la prova di possedere i requisiti necessari. In particolare la persona che ha convissuto con l'intestatario della previdenza deve fornire alla Fondazione la prova della convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni.
9. La Fondazione può ridurre o rifiutare le prestazioni a una persona avente diritto qualora venga a conoscenza che quest'ultima ha provocato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza. La Fondazione non è tenuta ad effettuare indagini in merito. La prestazione divenuta disponibile spetta al beneficiario successivo ai sensi del punto 2, tendendo conto dei precedenti punti 3 e 4.

Art. 10 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della Fondazione

Se non viene effettuato alcun accredito sul conto/deposito di previdenza entro sei mesi dalla relativa apertura, la Fondazione si riserva il diritto di chiudere tale conto/deposito di previdenza.

Art. 11 Prelievo dell'aveve previdenziale e scioglimento dell'accordo di previdenza

1. L'accordo di previdenza termina nel caso di un prelievo anticipato completo ai sensi del punto 2 seguenti, in caso di scioglimento ai sensi del punto 5 o 8 seguenti, con il decesso dell'intestatario della previdenza o al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Qualora il prelievo dell'aveve previdenziale ai sensi del punto 3 seguenti venga rinviato, l'accordo di previdenza termina al momento dell'abbandono dell'attività lucrativa, tuttavia al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS.
2. L'aveve previdenziale può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento AVS.
3. Qualora l'intestatario della previdenza dimostri di continuare ad esercitare un'attività lucrativa, il prelievo dell'aveve previdenziale può essere rinviato fino al massimo cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. In tal caso l'intestatario della previdenza è autorizzato a effettuare versamenti fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Nel caso di un tale differimento l'intestatario della previdenza deve informare immediatamente la Fondazione per iscritto, o mediante altra comunicazione che consenta la prova per testo, la cessazione della sua attività lucrativa.
4. Durante il periodo di validità dell'accordo di previdenza, non sono possibili prelievi dal conto/deposito di previdenza. È fatta riserva del punto 5 lettere da e. a g. seguenti.
5. Un prelievo anticipato dell'aveve previdenziale presuppone una richiesta presentata dall'intestatario della previdenza alla Fondazione tramite l'apposito modulo ed è consentito solo in caso di scioglimento del rapporto previdenziale per uno dei seguenti motivi:
 - a. se l'intestatario della previdenza percepisce una rendita d'invalidità intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità e il rischio di invalidità non è assicurato;
 - b. se l'intestatario della previdenza avvia un'attività economica indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (prelievo possibile entro un anno dall'avvio dell'attività indipendente);
 - c. se l'intestatario della previdenza cessa l'esercizio dell'attività economica indipendente e ne avvia un'altra di diverso genere, sempre di tipo indipendente (prelievo possibile entro un anno dal cambio di attività lucrativa indipendente);
 - d. se l'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera.

Senza scioglimento del rapporto di previdenza, un prelievo anticipato è possibile solo:

 - e. se il prelievo è utilizzato per l'acquisto e la costruzione della proprietà d'abitazioni per uso proprio;
 - f. se il prelievo è utilizzato per partecipazioni a una proprietà d'abitazioni per uso proprio;
 - g. se il prelievo è utilizzato per il rimborso di mutui ipotecari.

6. Se la persona assicurata è coniugata o convive in un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia ai sensi del punto 5 lettere da b. a g. precedente è consentito soltanto se il coniuge, il partner o la partner registrati forniscono il proprio consenso scritto. Se non è possibile ottenere tale consenso o se esso è rifiutato, la persona assicurata può appellarsi al tribunale.
7. Prelievi per scopi rientranti nella promozione della proprietà d'abitazioni (punto 5 lettere da e. a g. precedente) possono essere richiesti ogni cinque anni fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Dietro presentazione della documentazione richiesta, e con il consenso dell'intestatario della previdenza, l' avere previdenziale destinato a scopi rientranti nella promozione della proprietà d'abitazioni viene versato direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o, in caso di partecipazioni alla proprietà d'abitazioni, alle persone autorizzate ai sensi di tali partecipazioni.
8. L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza se utilizza il suo capitale previdenziale per effettuare un riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o lo trasferisce in un'altra forma di previdenza riconosciuta. L'intestatario può trasferire parzialmente il proprio capitale di previdenza solo se lo utilizza interamente per effettuare un riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte. Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono consentiti fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Qualora l'intestatario della previdenza dimostri di continuare ad esercitare un'attività lucrativa, un tale trasferimento o un tale riscatto può essere effettuato fino al massimo cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

Art. 12 Versamento della prestazione

1. La prestazione viene erogata al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, in caso di differimento al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. In caso di prelievo anticipato della prestazione o di decesso, la prestazione viene versata 31 giorni dopo il ricevimento della richiesta completa. La richiesta è completa soltanto quando la Fondazione ha ricevuto tutti i documenti richiesti.
2. Le persone che rivendicano un diritto sono tenute a fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per far valere il diritto alla prestazione e a presentare i documenti e i mezzi di prova richiesti. A tal proposito la Fondazione può richiedere l'adempimento di requisiti formali. In ogni caso la Fondazione si riserva il diritto di provvedere a propria discrezione a ulteriori chiarimenti e a richiedere al richiedente eventuali documenti, dati e autenticazioni ecc. che ritiene necessari per la verifica di tale diritto.
3. La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale.
4. Nel caso di una soluzione di conto, la prestazione corrisponde al saldo del conto di previdenza al netto delle imposte dovute e dei costi ai sensi del regolamento sui costi e dell'accordo di previdenza.

5. Nel caso di una soluzione in titoli, la prestazione corrisponde al ricavo derivante dai titoli venduti al netto delle imposte dovute e dei costi ai sensi del regolamento sui costi e dell'accordo di previdenza. Generalmente i titoli vengono venduti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 13 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1. L' avere previdenziale non può essere ceduto, costituito in pegno né compensato prima della sua esigibilità. Sono fatti salvi:
 - a. la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - b. la cessione completa o parziale dell' avere previdenziale, o la sua assegnazione da parte di un tribunale, qualora il regime dei beni venga sciolto in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata o a un'altra circostanza (salvo il decesso).
2. Nel caso di intestatari della previdenza coniugati o conviventi in un'unione domestica registrata, la costituzione in pegno richiede il consenso scritto del/della coniuge/del partner registrato.

Art. 14 Costi

A titolo di indennizzo per le spese sostenute, la Fondazione può applicare dei costi ai sensi del regolamento sui costi. Tali costi vengono addebitati all' avere previdenziale. La Fondazione si riserva di modificare in qualsiasi momento il regolamento sui costi. Il regolamento sui costi in vigore può essere consultato sul sito web della Fondazione o sul rispettivo portale clienti (se disponibile).

Art. 15 Obbligo di dichiarazione fiscale

1. La Fondazione è tenuta a segnalare alle autorità fiscali il pagamento degli averi previdenziali nella misura in cui sia richiesto dalle leggi e dalle ordinanze delle autorità federali o cantonali.
2. Se al momento del pagamento, l'intestatario della previdenza ha domicilio all'estero, la Fondazione detrae dall' avere previdenziale la ritenuta alla fonte dovuta.

Art. 16 Responsabilità e reclami

1. La Fondazione non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato adempimento da parte dell'intestatario della previdenza di obblighi di legge, contrattuali e regolamentari.
2. Reclami dell'intestatario della previdenza inerenti incarichi di ogni genere o contestazioni riguardanti estratti conto o deposito, come anche altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto alla Fondazione immediatamente dopo la rispettiva segnalazione o al più tardi entro 4 settimane. In assenza di tale segnalazione le operazioni si intendono accettate e confermate. L'intestatario della previdenza si assume le conseguenze derivanti da una presentazione tardiva del reclamo. Inoltre si fa carico di qualsiasi danno derivante dall'incapacità di agire della sua persona o di terzi, a meno che la Fondazione non ne sia stata informata per iscritto.

Art. 17 Obbligo di diligenza

La Fondazione si impegna a svolgere tutte le operazioni amministrative relative all'accordo di previdenza secondo scienza e coscienza applicando la stessa diligenza che è solita adoperare nei propri affari. A prescindere da tale obbligo, la Fondazione risponde solo in caso di violazioni contrattuali o di legge intenzionali o dovute a negligenza grave.

Art. 18 Dati personali dell'intestatario della previdenza

Al fine dell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di previdenza, la Fondazione ha coinvolto Lienhardt & Partner Banca Privata Zurigo SA («direzione aziendale») e altri fornitori di servizi, tra cui istituti finanziari e intermediari. Con l'accettazione dell'accordo di previdenza, l'intestatario della previdenza dichiara di approvare il salvataggio e il trattamento dei propri dati personali da parte della direzione aziendale e di altri fornitori di servizi della Fondazione al fine dell'esecuzione dell'accordo di previdenza e degli altri scopi indicati nella dichiarazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti previsti. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte della Fondazione e dei suoi fornitori di servizi si rimanda alla rispettiva dichiarazione sulla protezione dei dati. Tale dichiarazione viene messa a disposizione dell'intestatario della previdenza alla stipula dell'accordo di previdenza e può essere consultata sul sito web della Fondazione.

Art. 19 Lingua prevalente

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 20 Lacune nel regolamento

Qualora particolari circostanze non siano disciplinate dal presente regolamento, il Consiglio di Fondazione introdurrà una disposizione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 21 Modifiche al regolamento

Il Consiglio di Fondazione può apportare modifiche al presente regolamento sulla previdenza in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario della previdenza mediante comunicazione scritta o elettronica. La versione in vigore può essere consultata sul sito web della Fondazione o sul rispettivo portale clienti della Fondazione (se disponibile).

Art. 22 Comunicazioni in formato elettronico

La Fondazione e la banca di deposito possono adempiere al loro obbligo di informazione e di rendiconto nei confronti dell'intestatario della previdenza mediante comunicazione scritta o in formato elettronico. I documenti elettronici si intendono recapitati non appena risultano consultabili dal cliente sul rispettivo portale clienti della Fondazione.

Art. 23 Riserva di disposizioni di legge

Le disposizioni obbligatorie di leggi e ordinanze hanno la priorità rispetto a disposizioni contrarie del presente regolamento e dell'accordo di previdenza. In particolare modifiche successive di leggi e ordinanze sono valide anche senza preavviso all'intestatario della previdenza.

Art. 24 Diritto applicabile e foro competente

Il presente regolamento è disciplinato dal diritto svizzero ad esclusione delle disposizioni in materia di norme di conflitto. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio della parte convenuta, per i restanti casi fa riferimento la sede della Fondazione. L'intestatario della previdenza ha inoltre la possibilità di intentare un'azione legale presso il suo domicilio.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento sulla previdenza è stato approvato nella seduta del Consiglio della Fondazione del 10 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Sostituisce il regolamento sulla previdenza precedente.